

Per la morte di Saltarelli

Scagionati a priori i dirigenti della PS

L'incredibile affermazione del Procuratore della Repubblica, De Peppo - Un caso solo di «lesioni personali» escluderebbe che siano stati impartiti ordini illegittimi!

MILANO, 17 febbraio

L'istruttoria sulla morte dello studente Saltarelli è ben lungi dall'essere conclusa; ma per il procuratore capo della Repubblica di Milano, dott. Enrico De Peppo, i dirigenti della polizia non hanno a priori alcuna responsabilità nel fatto; un'affermazione questa che praticamente equivale ad una archiviazione anticipata. Tutto ciò è scritto a chiare lettere in una risposta del magistrato al patrono dei Saltarelli, prof. Pecorella. Si tratta di un documento incredibile da tutti i punti di vista.

Come si ricorderà il prof. Pecorella aveva presentato una istanza perché la procura desse avviso degli accertamenti in corso anche ai funzionari che il 12 dicembre 1970 dirigevano il servizio di ordine pubblico; ciò in quanto essi potevano essere «interessati» all'esito degli accertamenti stessi. Se, infatti, questi accertamenti dovessero portare alla luce eventuali responsabilità dei funzionari, costoro domani potrebbero sostenere la nullità delle indagini, per non essere stati avvertiti e per non aver potuto partecipare con i loro patroni ed esperti. Come si vede, una richiesta ineccepibile che, se accettata, poteva oltretutto assicurare una garanzia ai funzionari stessi.

Ma la procura ha dato una risposta negativa prima orale ed ora scritta. Ed ecco il testo di quest'ultima:

«Il procuratore della Repubblica osserva: ammesso, in ipotesi, che il trauma che — secondo un giudizio di probabilità in base agli accertamenti tecnici preliminari, eseguiti fin qui — avrebbe prodotto la morte del giovane Saltarelli, sia individuabile nell'azione contusiva di un artificio lacrimogeno in dotazione alle guardie di PS, nulla autorizza a ritenere che del fatto debbano rispondere penalmente, i comandanti del reparto cui apparteneva l'ignoto agente, fautore del lancio dell'artificio lacrimogeno medesimo. Due infatti, potrebbero essere al massimo, le ipotesi prospettate nella specie: che il lancio sia stato effettuato intenzionalmente e in tal caso occorrerebbe accertare se vi

fu una situazione legittimante l'azione; ovvero che il lancio stesso sia stato la conseguenza di un errore nell'uso del mezzo affidato all'agente operante. In entrambi le ipotesi, la responsabilità del fatto non sarebbe riconducibile ai comandanti del reparto, non potendosi ravvisare un titolo di responsabilità penale obiettiva, esclusa dall'art. 27 della Costituzione della Repubblica.

«La circostanza peraltro che — in una situazione in cui le forze di polizia si trovarono di fronte ad un'imponente resistenza da parte di centinaia di persone che le aggredivano con un nutrito lancio di pietre ed altri corpi contundenti, così che numerosi agenti di PS e carabinieri riportarono lesioni personali — si sia verificato un unico caso di lesioni personali che potrebbero essere state prodotte dall'azione contusiva di un artificio lacrimogeno, esclude, allo stato, la sussistenza di indizi atti a far ritenere che da parte dei comandanti del reparto, siano stati impartiti ordini illegittimi e l'impiego di

artifici lacrimogeni; e ciò anche sotto il profilo di una pretesa e ipotetica violazione delle norme d'impiego degli artifici in parola, che si sarebbe concretata in una inosservanza delle norme relative alle distanze regolamentari e di sicurezza per il loro lancio, in quanto, in realtà, tali norme non sono previste nelle istruzioni per l'impiego degli artifici lacrimogeni predisposte dal ministero dell'Interno e prese in considerazione in sede di accertamenti tecnici».

Per questi motivi si rifiuta la notifica del procedimento.

Ora c'è da rimanere esterrefatti. Infatti, per l'art. 51 del C.P., quando un sottoposto commette un atto illecito, risponde il superiore che ha dato l'ordine e bisogna ritenere che quel giorno siano stati i funzionari dirigenti a

dar l'ordine di sparare lacrimogeni.

Ancora più inaccettabile il secondo ragionamento. Al dottor De Peppo sembra infatti poco che, data «l'imponente resistenza» dei dimostranti, ci sia stato «unico caso di lesioni personali» (clamorosa inesattezza perché non ci fu un solo ferito, ma un morto, appunto il Saltarelli ed un ferito, il pubblicista Carpi); per cui l'ordine di sparare sarebbe legittimo!

Insomma ci vogliono forse diversi morti o feriti perché il magistrato cominci a dubitare della legittimità di un simile ordine?

Il peggio è che tutto questo significa, come dicevamo all'inizio, un'archiviazione anticipata a favore dei funzionari dirigenti.

p. l. g.